

Allegato "A" al N.7602 Rep./N.5785 Racc.

## **S T A T U T O**

### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

È costituita una Fondazione denominata

#### **"FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO"**

Essa risponde ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha sede in Bergamo, Piazza Cavour 15.

Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **ARTICOLO 2 - FINALITA'**

La Fondazione promuove, senza fine di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura anche e non solo teatrale, musicale, di danza, e dello spettacolo in genere, stimolando i cittadini, ed in particolare i giovani, ad esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita.

Essa persegue altresì finalità di promozione e sostegno di studi, ricerche, di organizzazione di eventi, convegni e pubblicazioni in relazione alle opere di Gaetano Donizetti e dei maestri musicisti.

La Fondazione è altresì finalizzata alla conservazione, valorizzazione ed implementazione del proprio patrimonio artistico e scientifico.

Essa provvede inoltre direttamente, ovvero attraverso soggetti terzi individuati nel rispetto delle norme ad evidenza pubblica, alla gestione di teatri e strutture (tra cui il Teatro Donizetti di Piazza Cavour 15 e altri spazi e immobili in concessione dal Comune di Bergamo), ne salvaguardia il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale e realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché di prosa e assimilati e promuove nelle sue differenti forme espressive la diffusione della cultura.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali nazionali ed internazionali, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Istituzioni ed Enti pubblici e con soggetti privati, anche al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale della città di Bergamo e dei suoi Teatri.

### **ARTICOLO 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Donizetti" e degli altri immobili e strutture affidati alla stessa, attraverso apposita convenzione stipulata appositamente con il Comune di Bergamo, proprietario della struttura, nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali, liriche musicali e di prosa, ed in genere ogni attività rientrante nelle finalità istituzionali, anche in collaborazione con altri Teatri od enti.

La Fondazione può svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, necessaria, strumentale, accessoria e connessa al perseguimento delle proprie finalità statutarie come meglio indicato infra.

### **ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) promuovere la raccolta di fondi per sostenere le spese di ristrutturazione delle strutture a disposizione, curando e sovrintendendo alle fasi del recupero funzionale del Teatro stesso;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, R.T.I., reti, consorzi od altri raggruppamenti, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblica-

zione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema culturale nazionale e internazionale, coi relativi addetti, ed il pubblico;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo dai Fondatori Promotori, dai Membri Partecipanti e dai Sostenitori;

b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;

c) dai fondi di riserva comunque costituiti;

d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere;

f) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

g) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

h) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

i) da riserve ed altri fondi disponibili.

La Fondazione ha il diritto all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dei successivi articoli 25 e 26.

#### **ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;  
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;  
d) dai contributi ordinari dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori,  
f) dai ricavi e dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;  
g) da riserve ed altri fondi disponibili.  
h) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle Finalità della Fondazione.

I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, comunque erogati, non costituiscono incremento del Patrimonio, e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni; il valore attribuito al diritto d'uso a titolo gratuito non entra a far parte del patrimonio della Fondazione.

In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano nella disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni, ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

#### **ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- \* Fondatori;
- \* Partecipanti;
- \* Sostenitori.

I nominativi dei Membri sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali è riportata la data di ammissione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al patrimonio ed, eventualmente, alla gestione.

#### **ARTICOLO 8 - FONDATORI**

Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, ovvero:

- il Comune di Bergamo
- GEWISS S.p.A. società con sede in Cenate Sotto, 00385040167 - R.E.A. 107496

La qualifica di Fondatore non ha limiti temporali.

#### **ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti per la durata di un triennio le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o pri-

vate, singole od associate, e gli enti, che contribuiscano con un versamento minimo di 50.000,00 Euro corrisposto su base annuale o nell'arco del triennio al Patrimonio della Fondazione e/o al Fondo di gestione.

La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

#### **ARTICOLO 10 - SOSTENITORI**

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi "una tantum" in denaro, ovvero con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per l'intero anno solare in cui è stato effettuato il versamento ovvero la prestazione (31 dicembre).

I sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

#### **ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E RECESSO**

II Consiglio dei Donatori di cui al successivo art. 13 decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato di capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti possono recedere mediante comunicazione da inviarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo pec entro il 30 aprile di ogni anno fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del regolamento.

I sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla

restituzione dei contributi versati.

La perdita della qualità di Partecipanti o Sostenitori per qualunque motivo, compreso il recesso, ha effetto dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

La perdita della qualifica di Partecipante o sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della fondazione.

#### **ARTICOLO 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- 1) -il Presidente ed il Vice Presidente;
- 2) -il Consiglio dei Donatori;
- 3) -il Consiglio d'Amministrazione;
- 4) -il Direttore Generale;
- 5) -il Revisore Legale.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore Legale, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono avere rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con la Fondazione.

#### **ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DEI DONATORI**

Il Consiglio dei Donatori è composto da un numero minimo di 3 membri così composto:

- dal Fondatore GEWISS S.p.A. e da tutti i membri Partecipanti.

Qualora, nel corso della vita della Fondazione, non dovesse essere raggiunto il numero minimo di componenti, il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione di tutti i Membri Sostenitori individua in questa categoria i Membri da nominare nel Consiglio dei Donatori.

I componenti del Consiglio dei Donatori restano in carica fino all'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il componente del Consiglio dei Donatori che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Al Consiglio dei Donatori vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità e delle attività istituzionali di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.

Il Consiglio dei Donatori può altresì formulare, in collaborazione con il Direttore Generale, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni al-

tra questione per la quale il Presidente della Fondazione richianda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

Inoltre, il Consiglio dei Donatori:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 17;
- b) nomina il Revisore Legale;
- c) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dei Donatori.

#### **ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI DONATORI**

Il Consiglio dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Donatori, ovvero dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'inoltro può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei cinque settimi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio dei Donatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante collegamento da remoto, ovvero con l'utilizzo di piattaforme digitali, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bergamo.

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che

dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

- può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione può convocare i Membri Partecipanti ed i Sostenitori, anche esteri, della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto e di analisi. In tale occasione quei componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

#### **ARTICOLO 16 - VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il vice presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il presidente ed esercita in tali circostanze tutti i suoi poteri. Nei confronti dei terzi l'intervento e la firma del vice presidente costituiscono piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente nei limiti dei propri poteri può delegare al vice presidente, mediante apposito atto, l'esercizio di particolari funzioni relative a settori di attività dell'ente, iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate o promosse.

#### **ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove), la maggioranza dei quali (rapporto 3 su 5, 4 su 7 e 5 su 9, compreso il presidente), nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Bergamo nel rispetto del vigente Regolamento comunale recante "Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni" e ss.mm.ii., che nominerà altresì il Presidente.

Il Consiglio dei Donatori nominerà gli altri membri del Consiglio di Amministrazione (rapporto 2 su 5, 3 su 7 e 4 su 9).

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

I suoi componenti possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della convenzione stipulata col Comune di Bergamo:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;

- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;



- d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;
- h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- i) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- j) delibera eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- l) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- m) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisca ad altri organi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio d'Amministrazione:

- a) delibera sulla scelta dei direttori artistici delle varie aree (lirica, prosa, ecc.), determinandone il relativo compenso, in coerenza con l'eventuale affidamento di attività artistiche previste nella Convenzione di affidamento con l'Amministrazione Comunale;
- b) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione, da inoltrare all'Ente proprietario;
- c) delibera le tariffe relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;
- d) delibera le tariffe relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per le concessioni;
- e) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia;
- f) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale ed organizzativa della Fondazione;
- g) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su ogni altra

materia per cui la Legge non disponga diversamente o lo statuto riservi al Consiglio dei Donatori

#### **ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, o dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di comprovata urgenza, convalidata il preavviso può ridursi a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario dell'adunanza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio, che di norma si tengono presso la sede della Fondazione, possano avvenire mediante collegamento da remoto, ovvero con l'utilizzo di piattaforme digitali, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In tal caso le adunanze potranno essere suscettibili di registrazione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, salvo che leggi speciali consentano pro tempore modalità diverse.

Il Presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dalla Fondazione.

Alle sedute assistono, se invitati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola senza diritto di voto, i Revisore Legale ed il Direttore Generale, ai quali va inviato il relativo avviso.

#### **ARTICOLO 19 - IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne determina anche il compenso.

Il Direttore resta in carica per tutto il terzo anno solare successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti.

In particolare, il Direttore Generale definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente della Fondazione e con il Consiglio di Amministrazione alla definizione di programmi e strategie attuative, adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

Il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:

- a) sovrintende alle attività artistiche, alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) predispone, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione dall'Amministrazione Comunale;
- c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione negli ambiti eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale, e le attività connesse e strumentali;
- d) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione;
- e) coordina l'organizzazione generale della Fondazione, e ne dirige gli uffici ed il personale;
- f) collabora col Consiglio d'Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche della Fondazione nei settori ad essa eventualmente affidati dall'Amministrazione Comunale;
- g) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- h) cura, su indirizzo del Presidente della Fondazione, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- i) cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;
- j) può agire e resistere su mandato del Presidente della Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

zionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;

k) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

Il Direttore Generale della Fondazione partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio dei Donatori e del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale. Ai fini della redazione dei relativi verbali egli si avvale del supporto degli uffici.

#### **ARTICOLO 20 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE**

1. La struttura organizzativa e le sue eventuali modifiche sono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. All'interno dell'organizzazione sono individuate le unità organizzative e le principali funzioni e responsabilità ad esse attribuite.

2. La Fondazione può assumere, qualora ne ravvisi la necessità, proprio personale secondo le vigenti disposizioni di legge in materia nonché instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze particolari di carattere contingente.

#### **ARTICOLO 21 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI, DEI COLLABORATORI E DEL PERSONALE**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di spettacolo.

3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione può utilizzare l'istituto del distacco temporaneo o altra analoga posizione del personale tecnico - amministrativo del Comune di Bergamo, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e previa acquisizione del parere del dipendente interessato, nonché del nulla osta dell'amministrazione comunale.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia a quanto disposto in materia dal codice civile e dalle altre norme di settore, in particolar modo dal d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dalla contrattazione collettiva di settore.

#### **ARTICOLO 22 - IL REVISORE LEGALE**

Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio dei Donatori che ne fissa il compenso ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Legale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esamina le proposte di bilancio preventivo e il bi-

lancio consuntivo annuale, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore accompagna con una propria relazione gli schemi del bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio consuntivo. Segnala al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio dei Donatori eventuali irregolarità riscontrate e riferisce su tutto quanto gli viene richiesto, relativamente all'esercizio delle sue funzioni.

Può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio dei Donatori e del Consiglio di Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui all'articoli 2403 e ss. del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 23- ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo economico-finanziario del successivo esercizio, corredato dal documento di programmazione annuale delle attività.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo la Fondazione approva il conto consuntivo relativo all'esercizio trascorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il conto consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere rimessi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore unico.

L'Amministrazione della Fondazione è tenuta secondo le norme generali previste dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto applicabili, perseguendo le finalità della massima semplificazione e trasparenza e applicando il controllo di gestione sulle attività e iniziative realizzate dalla Fondazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 24 - REGOLAMENTI INTERNI**

Al fine di disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, preposti dagli Uffici ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 25 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Bergamo, previa delibe-

razione del Consiglio di Amministrazione con la quale è nominato il Liquidatore, che lo destinerà ad attività o ad Enti con finalità analoghe nel campo dello spettacolo.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **ARTICOLO 26 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione, costituita senza limiti di durata, potrà estinguersi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Fondazione e i Soci, gli Amministratori, il Direttore, nonché più in generale tra gli organi della Fondazione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bergamo.

#### **ARTICOLO 28 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, nonché per quanto compatibili, le leggi in tema di Fondazioni in partecipazione.

F.to Giorgio Berta

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.

\* \* \* \* \*

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.